

Rep.n.2248

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLICO (PROVINCIA DI
LECCO) E L'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
O.N.L.U.S. – SEZIONE DI COMO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO
DEGLI ANIMALI VAGANTI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI
COLICO**

(DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018)

Il Comune di Colico (Provincia di Lecco) – codice fiscale n°83006690131, rappresentato in atto dal Responsabile della Struttura n°4 Polizia Locale, dott. Simone Comi nato a Vimercate (MI) il 18 aprile 1976, e domiciliato per la carica presso gli Uffici comunali siti in Colico in piazza V° Reggimento Alpini n°1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso, in esecuzione della delibera n° 111, adottata dalla Giunta comunale in data 13 ottobre 2017, e resa esecutiva ai sensi di Legge;

e

l'Ente Nazionale Protezione Animali O.N.L.U.S. – Sezione di Como, con sede locale in Como – località Valbasca snc– Lora/Como, presso il Canile E.N.P.A. di Como – codice fiscale n°80116050586 – e sede legale in Roma, in via Attilio regolo n°27, rappresentato in atto dal tesoriere, Dott. Davide Frigerio – nato a Cantù (Como) il 03 luglio 1975 e domiciliato per la carica presso la sede locale dell'Ente;

V I S T I

1. gli obblighi imposti alle Amministrazioni Comunali dalla Legge n°281 del 14 agosto 1991 (legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo), e della Legge Regionale n°33 del 30

dicembre 2009, così come modificata dalla Legge Regionale n°15/2016;

2. la proprietà del Canile-Rifugio di Como, località Lora, titolare di autorizzazione amministrativa per l'accoglienza ed il mantenimento dei cani randagi, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale di cui al punto precedente;

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo n°1

la presente convenzione riguarda i lavori e le spese per il mantenimento dei cani vaganti e catturati dai servizi preposti nel territorio del Comune di Colico, in attuazione dell'articolo 2 comma 11 della Legge n°281/1991, e dell'art. 106, 107 e 108 della Legge Regionale n°33 del 30 dicembre 2009, nonché le procedure di affido e di successivo controllo dei cani presso gli affidatari.

I cani randagi saranno accolti presso il Canile-Rifugio E.N.P.A., o altra struttura di ricovero e pensionamento individuate da E.N.P.A., dopo la loro permanenza presso il Canile sanitario A.T.S. Brianza – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di Lecco, o struttura convenzionata, per i trattamenti sanitari e la profilassi preventiva, ai sensi del D.P.R. n°320/1954, e dell'art. 107 e 108 della Legge Regionale n°33 del 30 dicembre 2009.

Articolo n°2

l'E.N.P.A. si impegna a:

1. accogliere i cani vaganti, o dei quali non è accertata la proprietà, catturati dagli Enti preposti per legge o regolamento sul territorio comunale, o comunque di tutti i cani che, a parere dell'E.N.P.A., per ragioni di rischio imminente per l'incolumità dell'animale, devono essere ricoverati.

E.N.P.A. potrà trasferire i randagi presso qualsiasi struttura gestita da altre Sezioni o Delegazioni, da altri Enti protezionisti oppure da privati, qualora dovessero insorgere difficoltà nell'accoglienza degli animali;

2. mantenere i cani in ambienti puliti, garantendo loro una sana, regolare ed adeguata alimentazione, e assicurando le terapie necessarie per la riabilitazione fisica e psichica dei cani convalescenti o in osservazione.

3. predisporre un adeguato piano di interventi per il controllo delle nascite, e assicurare agli ospiti assistenza veterinaria e interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione, anche mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche o private, ai sensi dell'art. 106 della Legge Regionale n°33 del 30 dicembre 2009;

4. concedere in affido i cani ospiti, trascorsi sessanta giorni dalla cattura, a persone di cui l'E.N.P.A. si riserva il diritto esclusivo di provarne l'affidabilità.

La cessione dei cani è di esclusiva competenza dell'E.N.P.A.

I cani ospiti saranno affidati con le modalità previste dal Regolamento Regionale n°2 del 13 aprile 2017;

5. effettuare controlli e sopralluoghi periodici successivi l'affido dei cani, presso i luoghi di detenzione degli stessi, al fine di verificarne la regolare custodia e l'adeguato regime di mantenimento. Gli Organi di Polizia Giudiziaria, per quanto di competenza, interverranno su segnalazione dell'E.N.P.A. nel caso di rilevate irregolarità e omissioni da parte degli affidatari;

6. comunicare periodicamente al Comune di Colico il numero dei cani accolti, affidati e deceduti;

7. stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi derivanti dalla gestione del Canile-Rifugio, in particolare, contro i rischi di infortunio per gli Operatori Volontari, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo n°3

L'A.T.S. competente il Comando della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine informeranno l'E.N.P.A. delle segnalazioni di smarrimento e di ritrovamento di cani da loro ricevute o comunque loro note.

Il Comune di Colico informerà l'E.N.P.A. delle ordinanze di cattura emesse per i cani vaganti.

Articolo n°4

Durante la permanenza dei randagi presso il Canile-Rifugio E.N.P.A. sono garantiti tutti i diritti loro concessi dalle leggi comunitarie, statali (Art.1 Legge n°281/1991) e regionali statuite a tutela e protezione degli animali: in particolare il diritto alla vita, all'integrità, alla salute e al benessere.

Il Canile-Rifugio sarà gestito assicurando la scrupolosa osservanza delle disposizioni generali in materia di igiene e profilassi.

Articolo n°5

Il Comune di Colico vigilerà sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di protezione e tutela degli animali, con particolare rilievo a quanto stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata a Bruxelles il 27 gennaio 1978.

L'attività di vigilanza potrà essere svolta anche dalle Guardie Zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali, in conformità a quanto previsto dall'art.6 della Legge n°189/2004 e dell'art.107 della Legge Regionale n°33 del 30 dicembre 2009.

Le Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. avranno competenza anche in materia di caccia, pesca, allevamento e macellazione, in conformità a quanto previsto della legislazione speciale.

Articolo n°6

L'E.N.P.A. si impegna ad assicurare al pubblico la visione degli animali ospitati per almeno quattro ore giornaliere, e per almeno 4 giorni della settimana, compresi i giorni festivi, il sabato e la domenica.

Gli orari di ingresso al pubblico saranno comunque affissi all'ingresso del Canile.

Articolo n°7

E.N.P.A. redigerà annualmente una nota delle spese sostenute per il mantenimento e la cura degli animali ospitati; il Comune di Colico assicurerà la copertura delle spese di mantenimento dei randagi di competenza, secondo le modalità ed i massimali stabiliti nel comma successivo.

Il Comune di Colico provvederà al pagamento di acconti periodici liquidati da E.N.P.A., in base alla permanenza dei randagi di competenza rilevati periodicamente; tali acconti periodici saranno quantificati secondo le seguenti modalità:

- massimale giornaliero di Euro 3,50 per ogni cane ospite;

E.N.P.A. provvederà all'emissione di una nota periodica con l'indicazione della permanenza dei randagi di competenza, e dell'ammontare dell'acconto dovuto; il Comune di Colico provvederà al pagamento della nota entro 30 giorni dal ricevimento.

Quanto eventualmente versato in misura superiore ai costi effettivamente sostenuti da E.N.P.A. per il mantenimento dei randagi di competenza, sarà

rimborsato entro trenta giorni successivi l'emissione della nota spese annuale, oppure, se concesso, verrà compensato con il primo acconto dovuto per il successivo periodo.

Articolo n°8

Il trasferimento dei cani detenuti presso il Canile sanitario A.T.S. Brianza – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di Lecco, o presso altre strutture o professionisti convenzionati, sarà a carico dell'E.N.P.A. che, con mezzi propri o tramite altri soggetti incaricati, provvederà al trasporto degli animali, dopo il periodo di osservazione sanitaria previsto dalla Legge, o comunque quando i Servizi Veterinari ne autorizzeranno il prelevamento, fino al Canile-Rifugio di destinazione.

Il Comune di Colico si impegnerà a rimborsare parzialmente a E.N.P.A. i costi di trasporto sostenuti, fino a concorrenza degli importi previsti dalle tabelle dei costi chilometrici predisposti da ACI annualmente, con riferimento ad un percorrenza media di 60 chilometri per ogni trasporto (andata e ritorno) e rimborso chilometrico di €0,453.

Articolo n°9

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2017 e avrà termine il giorno 31 dicembre 2018.

Fatto salvo il caso di revoca dell'autorizzazione amministrativa, o emissione del provvedimento di revoca o censura da parte della Direzione centrale dell'E.N.P.A, o per qualsiasi altra causa che possa comunque interrompere il servizio di accoglienza dei randagi.

In tali occorrenze E.N.P.A. informerà tempestivamente gli Uffici comunali competenti affinché provvedano altrimenti per gli obblighi previsti dalla

legge.

L'impossibilità di garantire il servizio di accoglienza dei randagi, non comporterà alcun obbligo risarcitorio o responsabilità di qualsiasi natura da parte di E.N.P.A.

Articolo n°10

I contratti e le convenzioni stipulate con Enti diversi da E.N.P.A. per il Servizio di mantenimento dei randagi, nelle occorrenze di cui al precedente articolo, avranno durata limitata nel tempo, ed il loro termine sarà coincidente con il decadere delle cause ostative dell'attività del Canile-Rifugio dell'E.N.P.A.

Tali contratti dovranno contenere comunque clausole di garanzia per assicurare un regime di mantenimento di qualità non inferiore a quello assicurato da E.N.P.A, e rispettoso dei diritti concessi agli animali così come stabiliti dalla vigente normativa.

Tali contratti dovranno obbligatoriamente contenere clausole che prevedano la possibilità ai volontari dell'E.N.P.A. ed alle Guardie Zoofile dell'Ente, individualmente autorizzati dalla Sezione di Como, di accedere presso tali strutture, per accertare la qualità del regime di mantenimento dei cani di proprietà comunale, lì ospitati.

Al decadere della cause ostative la prosecuzione del servizio, E.N.P.A. ritirerà i cani accolti presso strutture terze, senza alcun addebito, e li trasferirà presso il proprio Canile-Rifugio, o altra struttura gestita da E.N.P.A., o presso strutture private di fiducia.

Colico, 06 Novembre 2017

Per il Comune di Colico

Responsabile della Struttura 4 – Polizia Locale

Dott. Simone Comi FIRMATO DIGITALMENTE

Per l'E.N.P.A. O.N.L.U.S. Sezione di Como:

il tesoriere, Dott. Davide Frigerio FIRMATO DIGITALMENTE